



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "S. CECILIA"**

00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3

[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

**AVVISO**

**Per gli studenti iscritti al Previgente ordinamento  
ancora non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado**

**Passaggio ai Corsi Accademici anche al fine di usufruire delle agevolazioni di cui alla Legge  
232/2016**

Come è noto, la Legge 232/2016 ha imposto la ridefinizione della contribuzione studentesca, istituendo forti agevolazioni in relazione al valore ISEE e al merito negli studi. Il comma 267 dell'articolo 1, riguarda anche i Conservatori di musica.

Un'altra Legge dello Stato, la Finanziaria 28 dicembre 2012, n. 228, nel rendere equipollenti i Diplomi accademici di primo livello e i Diplomi accademici di secondo livello rilasciati dai Conservatori di musica, rispettivamente, alle Lauree e alle Lauree magistrali, all'art. 1 comma 107, ha stabilito anche che: "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 [AFAM], al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello [...]".

In applicazione di quanto sopra, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno esteso i benefici previsti dalla Legge 232/2016, per i corsi accademici di Primo e di Secondo livello, anche agli studenti iscritti al Previgente ordinamento in possesso di diploma secondaria di secondo grado.

Sembra utile rendere noto che il D.P.R. 2012/2005 prevede all'art. 7 comma 3 che: "I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti [...] ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico".

E ancora, all'art.12 comma 2, "Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti".

Per quanto sopra è quindi possibile, per gli studenti iscritti ai corsi del Previgente ordinamento, optare per il passaggio ai corsi del nuovo ordinamento anche se privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Gli studenti interessati potranno produrre istanza di passaggio al nuovo ordinamento secondo quanto contenuto nell'avviso relativo alle iscrizioni pubblicato sul sito.

Ai fini dell'inquadramento nel nuovo ordinamento, gli organismi competenti valuteranno il percorso formativo svolto nel Previgente ordinamento in termini di crediti da ricondurre alle ore frequentate dallo studente e all'anno di corso, secondo quanto previsto dal D.M. 12 novembre 2009, n. 154 e dai piani dell'offerta formativa in uso.

Il Direttore  
(M<sup>o</sup> Roberto Giuliani)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Giuliani', written over a faint circular stamp or watermark.